



Psicologia giuridica

Lez. 2

Paola Magnano

paola.magnano@unikore.it



Illuminismo

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA

- **Funzione tipicamente rassicuratoria:** nei confronti della società civile (*"chi sbaglia paga, in relazione alla gravità dell'errore"* *"i delinquenti stanno in carcere"*) e nei confronti dello stesso giudice (*"codice alla mano, a tanto corrisponde tanto"*); la risposta sanzionatoria deve, invece, essere proporzionale alla gravità dell'azione e avere efficacia preventiva.
- Deve assolvere a due funzioni principali: **prevenire il crimine, garantire la sicurezza**. La prevenzione è assicurata dalla **deterrenza** (*"tutti sanno che cosa si paga per un certo errore"*).
- Il *"trattamento rieducativo"* durante la pena è secondario rispetto all'aspetto repressivo-contenitivo: **il carcere è la regola**, è necessario che il diritto penale svolga una funzione di protezione sociale (tutela della collettività e autodifesa rispetto sia al reato, e al danno prodotto, che alla sua possibile reiterazione).
- La pena deve essere ispirata al **criterio del risarcimento** e non della vendetta, deve essere socialmente utile, mite ma certa. Essa non può pertanto declinarsi in forme di violenza nei confronti di un cittadino, anche se colpevole di reato.

Scuola classica (seconda metà dell'800)

- La responsabilità presuppone il **libero arbitrio**: l'uomo, capace d'intendere e di volere (imputabile), **sceglie** di commettere il comportamento previsto dalla norma e **ne diviene responsabile**, meritando la pena.
- L'illecito penale viene scientificamente studiato non come fenomeno empirico, naturalistico o sociale, bensì come **ente concettuale, giuridico, perché definito da una norma**.
- La valutazione del reato come ente giuridico si concentra sul **fatto delittuoso**, da un punto di vista 'oggettivo'.
- La **pena** viene considerata come strumento per ristabilire l'ordine, disincentivare l'autore/autrice del reato dalla commissione di altri delitti, agire da deterrente a livello sociale. Questa concezione della pena, sganciata da ipotesi di recupero del reo, si tradusse nei fatti in una sostanziale **negazione dei diritti della persona detenuta**
- **Le valutazioni inerenti alla personalità del reo sono irrilevanti**: il diritto penale giudica fatti e non uomini (vs. *morale*).

Scuola positiva (Fine 800-primi 900)

- Il comportamento criminale è influenzato da fattori interni ed esterni all'individuo, quali variabili sociali o psicofisiologiche, che richiedono interventi mirati e specifici, volti all'eliminazione o alla riduzione del loro potenziale deviante (Valia, 1999).
- L'accento si sposta, pertanto, dal significato retributivo della sanzione detentiva alla **valenza preventiva** del contenimento curativo e correzionale
- Il reato viene concepito come **azione reale** di un uomo concreto, esposto alla contemporanea presenza di fattori fisici, antropologici e sociali. Questi condizionamenti che possono arrivare ad annullare la libertà di volere.
- La pericolosità del soggetto può dipendere da cause inerenti la struttura **biologica** o l'ambiente **sociale** nei quali l'uomo è vissuto.
- La **pena** deve avere una durata tale da assicurare il cambiamento dell'individuo e, sostanzialmente, prevenire la commissione di ulteriori reati (Ferri, 1921): l'orientamento è quello di rimuovere i fattori considerati causa del crimine al fine di recuperare il/la reo/a e annullarne la pericolosità.
- Il diritto penale tende a trasformarsi in uno strumento di **profilassi sociale**, accentuando la funzione preventiva.
- I positivisti delinearono per primi una tipologia naturalistica di delinquenti, analizzano il modo di essere dell'uomo, i **caratteri fondamentali della personalità criminologica**.

Codice Rocco, 1930

- Necessità di connotare la pena in senso punitivo.
- Il diritto penale deve essere preservato da interferenze provenienti dalle discipline extra-giuridiche e dalle emergenze politiche e sociali.
- Il nuovo codice penale assume, comunque, alcune delle indicazioni della scuola positiva, potremmo dire la sua eredità più negativa e antigarantista.
- Il sistema del «**doppio binario**», realizzato attraverso l'introduzione delle misure di sicurezza (in funzione della pericolosità sociale e non determinate nel massimo) accanto alla pena (in funzione della gravità del reato e stabilita per legge)
- la via per affermare le principali funzioni della risposta penale: **prevenzione generale o deterrenza, prevenzione speciale, difesa sociale.**

Anni '50

Approvazione delle **Regole minime per il trattamento dei detenuti**:

- vengono sostenuti i diritti della persona in una logica di inclusione sociale, appartenenza alla comunità, continuità delle relazioni esterne (Patrizi, 1996).
- viene introdotta la figura dell'esperto nel collegio del tribunale per i minorenni (L. 25 luglio 1956 n. 888),
- nel settore degli adulti, a partire dalla fine degli anni '50, verrà prevista la possibilità che il giudice di sorveglianza (nella denominazione dell'epoca) si avvalga della collaborazione di personale esperto, ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale e della disposizione delle più idonee misure di sicurezza.

Anni '70

- ▶ **Legge n. 354 del 26 luglio 1975**, costituisce la base delle riforme succedutesi fino ai giorni nostri. Con D.P.R. n. 431 del 29 aprile 1976 ne viene approvato il regolamento di esecuzione che sarà modificato, prima, con il D.P.R. n. 248 del 18 maggio 1989, poi dal D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000.
- ▶ L'attuale significato della sanzione penale si traduce nel **riconoscimento della capacità di autodeterminazione delle persone** (la centratura sull'azione trasgressiva affermata dalla scuola classica), **tenuto anche conto che variabili di tipo sociale e personale possono direzionare le scelte in senso deviante** (la conoscenza dell'individuo e delle cause del suo comportamento affermata dal positivismo).
- ▶ Al codice penale viene assegnata, essenzialmente, una funzione retributiva, mentre la **pena effettiva si esplica tenuto conto della finalità rieducativa e riabilitativa** (attraverso le previsioni dell'ordinamento penitenziario).
- ▶ **Quindi è necessario il lavoro sulla personalità del/della reo/a, sulle sue condizioni psicologiche, familiari e sociali, ma anche sulle eventuali pregresse variabili personali e socio-culturali che possono aver influenzato il comportamento in senso deviante** (De Leo, 1996a).
- ▶ Funzionale al cambiamento non è quindi considerata, almeno non in senso esclusivo, la pena in sé con la mera custodia, ma la **progettazione/realizzazione di un programma di osservazione e trattamento individualizzato**, che miri a modificare in senso sociale positivo gli orientamenti comportamentali di tipo deviante, attraverso l'offerta di sostegno psico-sociale e risorse di cambiamento.
- ▶ Il principio di **umanizzazione della pena** corrisponde, in questo senso, all'esigenza di lavorare sul potenziamento delle opportunità risocializzative per il/la reo/a, modificandone aspetti del comportamento, ma anche incidendo sulle condizioni contestuali che possono favorire la messa in atto di azioni delinquenti.

Oggi

- Allo stato attuale, la strada più funzionale sembra legata alla possibilità di **realizzare interventi che coinvolgano reo/a, vittima e società**, attraverso un impianto normativo sempre più ispirato a un diritto che rappresenti fattivamente principi di azione non vendicativa né violenta, coerente con i cambiamenti auspicati dal (e nel) sistema (Resta, 1997; 2002a):
 - la **riparazione concreta o simbolica** del danno non può realizzarsi se il/la reo/a non assume su di sé le conseguenze delle proprie azioni;
 - ma affinché l'autore/autrice di reato modifichi i propri modi di intendere e percepire lo stesso conflitto sociale, ri-direzionando atteggiamenti e comportamenti in modo più funzionale a se stesso/a e al sociale che ne chiede conto, è necessario che egli/ella venga messo/a nelle condizioni di **sperimentare direttamente una socialità che può essere diversa, pacifica e sicura per tutti**.
- Il **reinserimento sociale e la continuità di contatto con la comunità esterna rappresentano strade privilegiate di prevenzione della recidiva**, viene evidenziata la necessità di riforme del sistema sanzionatorio che, attraverso un più articolato uso di misure alternative alla detenzione (già in fase di comminazione della pena), possano effettivamente favorire la reintegrazione attiva

L'ambito minorile

- Il *Codice Zanardelli del 1889* prevedeva che «**fosse tenuta presente, in caso di giudizio, la personalità del piccolo imputato**». «Mancava però una magistratura "ad hoc"; i ragazzi venivano giudicati dagli ordinari organi» (Donadio, 1955).
- *Circolare Orlando del 1908* introduce la previsione di speciali indagini volte a individuare le cause della condotta antisociale e a predisporre i provvedimenti più idonei.
 - ▶ necessità di «non limitarsi all'accertamento del fatto delittuoso nella sua pura materialità, ma di procedere a tutte quelle indagini che valgono a far **conoscere lo stato di famiglia del piccolo imputato, il tenore e le condizioni della sua vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, l'indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la patria potestà e tutoria, i mezzi eventualmente adoperati per ritrarlo dalla via del pervertimento**, tutte insomma quelle notizie che possono dare un criterio esatto delle cause dirette o indirette, prossime o remote, per le quali egli giunse alla violazione delittuosa della legge» (Baviera, 1976, p. 172).

L'ambito minorile

- **Obiettivi delle indagini:**
 - ▶ valutare la *responsabilità* del/della minore per la commisurazione della pena;
 - ▶ ricorrere a eventuali *provvedimenti nei confronti dei genitori*, se inosservanti dei propri doveri;
 - ▶ mettere in atto misure preventive anche di *allontanamento dall'ambiente di vita* se inidoneo o quando il travimento manifestato non appaia correggibile con mezzi ordinari.
- Il codice penale del 1889 e la circolare Orlando esprimono un'**idea retributiva di giustizia nella prospettiva della correggibilità**: il concetto di *discernimento* costituisce il criterio secondo cui l'imputato/a minore può essere oggetto di giudizio e di pena, mentre quello di *traviamento* unifica le categorie a rilevanza giuridica e quelle riferibili alla morale.
- L'isolamento, la cura, la correzione rappresentano i termini dell'intervento e ispirano l'atteggiamento del giudice che viene a configurarsi come figura autorevole che tutela ed esprime le esigenze di difesa sociale e l'obiettivo del recupero.

L'ambito minorile

- Nell'**ipotesi correzionale** le spiegazioni scientifiche e le teorie morali trovano una sintesi tesa a sanare il male rappresentato dalla delinquenza dei/delle minori attraverso interventi precoci su uno sviluppo altrimenti degenerativo.
- Gli interventi prevalenti sono l'allontanamento dei/delle giovani dalle famiglie insane con il collocamento in ambienti di protezione e correzione, già attivi dal Settecento (Baviera, 1976; De Leo e coll., 1981).
- La psicologia è una competenza interna alla funzione giudicante, una sorta di stile suggerito al magistrato quando incontra la/il discolo, l'abbandonato/a, la/il mendicante o il/la delinquente.
- Specialisti dell'osservazione sono i medici, ai quali viene richiesto di «accertare l'indole, le tendenze, i vizi, le virtù dei singoli individui in rapporto anche alle condizioni economiche e morali delle rispettive famiglie allo scopo di intraprendere con dati positivi la razionale correzione [...]» (art. 14 del Regolamento dei Riformatori governativi, cit. in De Leo e coll., 1981, p. 44).
- Le teorie ispiratrici sono quelle del **positivismo criminologico**, che contribuirono a orientare la necessità di una **normativa specializzata per le/i minori, di un trattamento differenziato, di competenze specialistiche**.

L'ambito minorile

Il periodo fascista

- **È durante il periodo fascista che tale orientamento viene sancito da una legge unitaria della materia minorile.**
- Congresso nazionale per l'assistenza ai minorenni abbandonati o traviati (Roma, maggio 1923):
 - ▶ non possono essere adottati provvedimenti penali o correttivi nei confronti di chi non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, senza la preventiva valutazione di un giudice speciale per minorenni;
 - ▶ il giudice deve essere assistito da specialisti in medicina o da «persone versate in materia di educazione di minorenni»;
 - ▶ i mezzi adottati dovrebbero avvicinarsi «... ad un sistema familiare di educazione» (Rende, 1934, cit. in Ceretti, 1996, p. 52).

L'ambito minorile Il periodo fascista

- Istituzione, nel 1925, dell'**Opera nazionale maternità e infanzia** e, nel 1928, l'attivazione, in via sperimentale, del **primo Tribunale per i Minorenni** presso la Casa di ricovero "Cesare Beccaria" di Milano (Ceretti, 1996; Patrizi, 1996), nel luglio 1934 (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404), con tre competenze volte ad assistere e controllare il/la minore degli anni diciotto:

1. per le questioni attinenti alla sua tutela in situazioni di problematicità familiare (competenza civile);
2. nei casi in cui «per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale» (art. 25) (competenza amministrativa);
3. per i procedimenti che la/lo riguardano come autrice/autore di reato (competenza penale).

L'ambito minorile Il periodo fascista

- Il **disadattamento e la devianza minorile rappresentavano un pericolo** per la politica italiana; erano espressione di un fallimento non accettabile e non contenibile entro gli assunti filosofici e morali di riferimento (De Leo, Patrizi, 1994).
- L'allontanamento di molti/e giovani da quelle forme ordinate di vita sociale poteva essere spiegato in termini di malattia, abbandono, contagio con la criminalità adulta.
- Ripercorrendo le logiche dei programmi educativi e di socializzazione per la gioventù, il trattamento dei/delle minori disadattati/e o delinquenti era teso a sanare la loro condizione attraverso **interventi pedagogici autoritari, formalmente paternalistici e severi**, come mezzo di correzione del vizio e dell'abbandono morale in cui erano cresciuti/e (De Leo, Cuomo, 1983).
- *Disciplina, religione, istruzione, attività fisica* vennero così enfatizzate come strumenti attraverso i quali recuperare quei/quelle giovani a una società gerarchicamente ordinata, guidata dalla morale e tesa al progresso.

L'ambito minorile Il periodo fascista

- A un altro livello, gli studi del positivismo criminologico, assunti dal codice penale del 1930 e dalla legge minorile del 1934, sostenevano l'ipotesi di **collocare l'età minore entro un'area di non normalità psichica e biologica**, spesso interagente con, o conseguente a, carenze e patologie legate alla marginalità sociale (De Leo e coll., 1981).
 - ▶ Viene modificata la fascia di minori imputabili, con l'innalzamento dei limiti di età minimi (da 9 a 14) e massimi (da 14 a 18),
 - ▶ Viene sostituita la categoria del discernimento con quella di *capacità di intendere e di volere*
 - ▶ L'istituzione del tribunale per i minorenni e la previsione di nuovi istituti per l'applicazione delle misure penali e amministrative, con la legge del 1934, rappresentano le tappe di una nuova fase della giustizia minorile e una prima ma cauta integrazione della competenza medica con quella delle scienze psicologiche e sociali (Baviera, 1976).

L'ambito minorile Il periodo fascista

- Il nuovo modello è definibile nei termini della *tutela paternalistica* attraverso cui prevenire e rieducare.
- I confini fra gli interventi di natura penale e quelli a carattere amministrativo mantengono la stessa caratteristica indistinta che, nel periodo precedente, aveva contrassegnato i rapporti fra delinquenza, da una parte, ozio, vagabondaggio, abbandono, dall'altra.
- Gli interventi sono orientati a un'**ottica rieducativa** spesso indistinta, sotto il profilo concettuale, per gli/le autori/autrici di reato e per i casi di traviammento.
- La valutazione della capacità di intendere e di volere con le connesse indagini di personalità, previste dall'articolo 11 della legge minorile, e la prognosi di pericolosità sociale, estensibile anche al/alla non imputabile, richiedono che la **funzione conoscitiva svolta dal giudice venga affiancata da competenze specialistiche**. L'osservazione scientifica del/della minorenne per l'individuazione delle cause della sua condotta e per la predisposizione del programma rieducativo più idoneo rappresentano i temi di spicco dell'operatività, prevalentemente indirizzata verso attività diagnostiche e prognostiche.

L'ambito minorile

Il dopoguerra

- Nell'immediato dopoguerra, i criteri di accesso a condizioni di devianza apparvero per qualche verso permeabilizzarsi, diventano possibilità per molti giovani.
- La paura del contagio si estende anche alle classi sociali meno svantaggiate, producendo allarmanti amplificazioni delle condizioni di rischio.
 - ▶ *La bonifica sociale non era sufficiente ad arginare l'emergenza di comportamenti delinquenti*
 - ▶ *Le problematiche di ordine psicologico possono, al pari delle carenze materiali, minacciare i/le giovani.*
- La legge 1404/1934, nonostante i suoi presupposti ideologici e l'introduzione di competenze specializzate non aveva svolto l'opera preventiva che si era proposta
- Il fenomeno del disadattamento andava assumendo caratteristiche sempre più definibili in termini di **problema sociale**.
- Le teorie psicologiche in particolare la psicoanalisi, dopo il veto dell'era fascista, suggerisce l'ipotesi della *continuità fra comportamento dissociale e sviluppo tipico della personalità* (Canestrari, Battacchi, 1963).

L'ambito minorile

Gli anni '50

- Ne sono espressione le leggi **25 luglio 1956**, n. 888, 27 dicembre 1956, n. 1441 e 16 luglio 1962, n. 1085.
- **Legge 888/1956** (quella di più ampia portata riformatrice): *sostituisce in materia amministrativa il concetto di traviamiento con quello di irregolarità per condotta o per carattere*
- Gli interventi devono sopperire alle carenze del/della giovane deviante soprattutto in termini affettivi e di recupero dello sviluppo socializzativo;
- Viene sancita la pratica dell'intervento specialistico creando strutture di coordinamento di psicologi e psichiatri operanti nel settore con una funzione diagnostica (La Greca, 1982).
- **Legge 1441/1956**: introduce la competenza psicologica fra quelle previste per i giudici esperti, nonché un secondo giudice laico di sesso femminile, quasi a voler proporre un simbolico riferimento alla composizione della coppia genitoriale (De Leo e coll., 1981);
- **Legge 1085/1962** disciplina l'ordinamento degli uffici di servizio sociale e l'istituzione dei ruoli, rendendo possibile l'**affidamento al servizio sociale** previsto dalla legge 888/1956 e sancendo una prassi di volontariato attiva già dal 1948.

L'ambito minorile

Gli anni '50

- La tendenza che si afferma è quella di **guardare oltre il reato**, considerandolo come espressione sintomatica di un disagio intrapersonale e familiare e di anticiparlo come possibilità, attraverso le prime irregolarità comportamentali.
- «L'ideologia sottostante [...] si basa [...] su una semplice ed inequivocabile convinzione: che è meglio intervenire "prima" del fatto-reato, in via preventiva e (ri)educativa, con misure volte alla cura del giovane marginale e disadattato» (Ceretti, 1996, p. 97).
- **Coordinate dell'intervento sono:**
 - ▶ la pluridisciplinarietà delle competenze, coerente con una linea interpretativa multifattoriale;
 - ▶ la specializzazione dei servizi (alcuni dei quali svolti in forma ambulatoriale) in relazione alle caratteristiche del caso e alla gravità dei comportamenti;
 - ▶ l'adesione ai criteri del *casework* come metodologia fondata sull'accoglienza dei problemi, la costruzione di un rapporto positivo con la figura adulta, la riattivazione delle dimensioni individuate come carenti, in particolare sotto il profilo ambientale e familiare, e il rafforzamento psicologico come strumenti di riabilitazione.

L'ambito minorile

Gli anni '50 e '60

- Obiettivi prevalenti, il **ri-orientamento verso valori positivi e il riequilibrio dei rapporti turbati** (Bastianelli, Orefice, 1956; Breda, 1958; Senise, 1961).
- I programmi di recupero si indirizzano in maniera più puntuale verso una **individualizzazione terapeutico-riabilitativa degli interventi**.
- Istituzionalizzazione: si assiste a diverse forme di *apertura all'esterno*, come nel caso delle licenze d'esperimento, finalizzate a mettere alla prova gli obiettivi perseguiti e la tenuta della/del ragazza/o al confronto con le sollecitazioni esterne (Breda, 1961).
- Negli istituti la formula principale è quella del **gruppo famiglia**, quale tentativo di ricreare, in condizioni controllate e positivamente orientate, il contesto relazionale deputato alla socializzazione;
- All'esterno i focolari di semilibertà sono espressioni della stessa esigenza ma orientate in senso comunitario.

L'ambito minorile

Gli anni '50 e '60

- È l'esito più evidente dell'interpretazione della **devianza come sintomo di un disagio** che riconduce a carenze affettive e disordini nel sistema socializzativo primario (Breda, 1962; La Greca, 1965; 1982).
- Sia durante l'esecuzione di pena che negli internamenti per motivi amministrativi, gli strumenti privilegiati sono quelli dell'**istruzione**, dell'**apprendimento professionale**, delle **pratiche religiose**, nonché un **utilizzo del tempo libero** coerente con l'obiettivo di "ri-armonizzare" lo sviluppo.
- Gli anni '60 vedono la diffusione delle esperienze extramurarie e una crescente tensione a valorizzarne le metodologie in un'ottica progressivamente orientata a ridurre la distanza dai servizi territoriali.

L'ambito minorile

Gli anni '70

mutamenti politici e culturali che avevano portato alle rivolte studentesche e contemporaneamente agli sviluppi del movimento antipsichiatrico

Criticità

1. Riduzionismo dell'approccio intrapsichico e intrafamiliare nella spiegazione della devianza e del disadattamento (Ambroset, 1983);
2. L'improbabile efficacia di un intervento centrato su quelle dimensioni che non include il sociale e l'istituzione come soggetti attivi nei processi della marginalità (Monteverde, 1981);
3. L'incidenza, nella fase di osservazione della personalità, del contesto istituzionale all'interno del quale l'osservazione stessa viene svolta, con il rischio di rilevare gli effetti di tale contesto, piuttosto che le dimensioni sulle quali si intende intervenire (De Leo et al., 1978);
4. La difficile conciliabilità delle esigenze terapeutiche evidenziate con il contesto giudiziario che le accoglie, con il rischio frequente e pericoloso che le prime finiscano per essere utilizzate a fini di controllo (Battacchi, 1969; 1974);
5. Le conseguenze negative di un'istituzionalizzazione che spesso, proprio a scopi diagnostici, veniva protratta a lungo già nella fase precedente al giudizio per valutare le opportunità di interventi rieducativi (La Greca, 1978);
6. La necessità di operare distinzioni più chiare fra gli interventi rivolti agli/alle autori/autrici di reato e quelli attuati per irregolarità della condotta o del carattere.

L'ambito minorile

Gli anni '70

1. **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:** trasferisce la gestione dei casi amministrativi agli enti locali, chiude le case di rieducazione e accoglie la tendenza a ricorrere all'istituzione per i soli casi a rilevanza penale (Fadiga, Gerratana, Occulto, 1985).
2. Si distingue il **sistema penale da quello degli interventi educativo-assistenziali**
3. Sono necessari alcuni ripensamenti sul piano metodologico-operativo:
 - a. alla distinzione fra i provvedimenti amministrativi e quelli penali dovrebbe seguire un'adeguata riconcettualizzazione della diversità di interventi;
 - b. Tali interventi devono essere pensati secondo una politica di integrazione dei servizi (come verrà poi sancito dalla *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, n. 328 dell'8 novembre 2000);
 - c. Le garanzie e i diritti definiti dalla condizione di imputato/a devono consentire il rispetto dei bisogni propri dell'età evolutiva;
 - d. Tali bisogni devono essere tenuti in debita considerazione nell'erogazione di misure restrittive della libertà personale.

L'ambito minorile

Gli anni '80

- Secondo quest'ottica le risposte differenziate alle azioni devianti, invece di sostanziarsi nelle tradizionali forme di "sequestro istituzionale" degli/delle autori/autrici minorenni, possono articolarsi in modi controllati e garantiti di produrre attività e comunicazioni sanzionatorie.
- Ciò risponde all'interesse del/della minore di essere incluso/a nel sistema penale (in modo attivo e non passivo) solo ed esclusivamente **per accertati criteri riferibili all'azione**, potendo invece riferirsi agli altri sistemi sociali per i bisogni e le condizioni legate alla propria personalità, alla famiglia, alla formazione, al lavoro, agli altri contesti di relazione e socializzazione; e, d'altra parte, riflette anche il suo interesse a essere considerato/a una persona con bisogni particolari e non solo un'azione, una volta entrato/a nel sistema penale (De Leo, 1987a, pp. 13-4).

L'ambito minorile

Dagli anni '80 in poi

- La tutela delle esigenze di sviluppo del/della minore risponde a un diritto costituzionalmente garantito (artt. 30 e 31 della Costituzione) (Sergio, 1982; Barbarito et al., 1982; Palomba, 1991) e sostenuto a livello internazionale (Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176).
- Come afferma Palomba (1991, p. 89) «per il fatto che il minorenni diventa anche imputato entrando nel sistema penale **egli non cessa di essere minorenne**, e cioè soggetto tutelato nel diritto allo sviluppo della personalità in quanto di interesse sociale».
- Tale diritto, coerentemente con le esigenze di chiarificazione espresse dal dibattito degli anni '80, non va considerato in un senso astratto di generalizzata protezione dell'adolescente, ma con specifico riguardo, da un lato alla *continuità della tutela durante la vicenda giudiziaria, dall'altro all'attivazione di quelle forme di tutela che si rendono necessarie proprio in virtù di essa e delle sue possibili conseguenze negative*.
- Il rispetto delle garanzie del/della minore nella sua qualità di imputato/a sta a indicare l'assoluta necessità che la condizione di minorenne, per le connesse esigenze di tutela, non comporti riduzione delle garanzie legali ma che, in funzione di quelle esigenze, si attivino adeguati ruoli, azioni e interazioni processuali (De Leo, 1987a; Palomba, 1991).